

COMMISSIONE VII.
LAVORI PUBBLICI

XII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BELLIARDI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	177
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MERLONI, MONTICELLI, MATTEUCCI ed altri: Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948 (201, 209, 330)	177
PRESIDENTE	177, 178, 179, 181
GIROLAMI, <i>Relatore</i>	177, 178, 179, 181
PACATI	178
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	181
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	181

La seduta comincia alle 12.

Sono presenti: Baglioni, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Calandrone, Caroniti, Carratelli, Cortese, D'Amico, De Meo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Girolami, Guariento, Invernizzi Gabriele, Mancini, Mastino Gesumino, Moro Francesco, Negrari, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Spataro, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco e Walter.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Vita e Leonetti.

Discussione della proposta di legge Merloni, Monticelli, Matteucci ed altri: Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948. (201, 209, 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Merloni, Monticelli, Matteucci, Bellucci, Puccetti, Baglioni, Fuschini, Carignani, Donatini, Angelini, Bucciarelli Ducci, Pollastrini Elettra, Cotani, Farini e Fora: « Disposizioni a favore dei danneggiati dai terremoti del 3 novembre e del 31 dicembre 1948 ».

Per l'esame di questa proposta di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, abbiamo discusso questa proposta di legge in sede normale.

Invito l'onorevole Relatore a dare ora, anche in questa sede, qualche delucidazione.

GIROLAMI, *Relatore*. Non ho molto da dire. Ricordo solo ai colleghi che il testo della presente proposta di legge sostituisce e unifica i testi relativi a tre separate proposte legislative degli onorevoli Merloni, Monticelli e Matteucci, formalmente ritirate dai medesimi; esso contempla un regime comune e un trattamento un forme per le varie zone terremotate, nonchè l'introduzione, per le Puglie, del principio dell'estensione ai privati del sussidio statale.

Mi riservo di proporre, ai singoli articoli, alcune modificazioni concordate con i proponenti e con il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 120.000.000 di cui:

a) lire 50.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3-10 novembre 1948 nelle provincie di Grosseto e Siena;

b) lire 50.000.000 per la riparazioni dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 31 dicembre 1948 nelle provincie di Rieti e Terni;

c) lire 20.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto verificatosi il 3 febbraio 1949 in provincia di Udine.

Con le dette somme, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1948-49, si provvederà nei comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

a) all'esecuzione di lavori di puntellamento demolizione e sgombero;

b) alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;

c) alla riparazione di case di abitazione di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649;

e) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani e rustici di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

« Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte per lire 70 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 e per lire 50 milioni con le entrate conseguenti dalla legge

GIROLAMI, *Relatore*. Occorrerebbe modificare l'ultima parte dell'articolo in questo senso: dopo le parole « 50 milioni » dire: « con

le maggiori entrate previste dal quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49 (legge ...).

Questo provvedimento è stato già approvato dalla Camera e dal Senato, però ancora non è stato pubblicato e quindi ne lasciamo ancora in sospenso l'indicazione.

PACATI. Per chiarimento, desidererei sapere che cosa significa « riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 ».

GIROLAMI, *Relatore*. Sul capitolo 165 c'è uno stanziamento di 500 milioni, e da questo capitolo si stornano i 70 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, così come è stato testé letto, con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« È autorizzata la spesa di lire 140 milioni, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei comuni delle provincie di Arezzo e Perugia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro.

a) alla riparazione di edifici dello Stato;

b) alla concessione di sussidi a norma delle lettere d) ed e) del precedente articolo 1.

Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto presidenziale 29 giugno 1948, n. 806 ».

GIROLAMI, *Relatore*. Desidero chiarire che lo stanziamento di 140 milioni era stato adoperato a questo titolo per i bisogni dei danneggiati delle provincie di Arezzo e di Perugia e che si tratta di un'operazione di storno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Le disposizioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 1, sono applicabili anche ai danni dipendenti dal terremoto verificatosi nelle Puglie il 18-23 agosto 1948.

In aggiunta alla spesa di lire 500 milioni disposta con la legge 14 febbraio 1949, n. 39

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

per i danni causati dal detto terremoto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni, da stanziarsi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51».

La Commissione finanze e tesoro ha inviato una lettera nella quale dà il suo parere favorevole a questa proposta di legge sostitutiva delle proposte di legge degli onorevoli Merloni, Monticelli, Matteucci ed altri, a condizione che all'articolo 3 venga aggiunto il seguente comma: «All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si farà fronte con le maggiori entrate previste dal IX provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1948-49».

GIROLAMI, *Relatore*. Con questo articolo viene esteso il sussidio anche ai privati danneggiati per il terremoto verificatosi in Puglia nell'agosto 1948, poiché dal precedente provvedimento di 500 milioni i privati danneggiati erano esclusi dal contributo. Quanto al comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, prego gli onorevoli colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« In deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui ai precedenti articoli è demandata ai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« I lavori da eseguire a termine del precedente articolo 1, lettera a), b) e c), e dell'articolo 2, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettera d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, pur-

ché gli Enti interessati, prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile.

« I sussidi di cui al precedente articolo 1 lettera e), possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

« In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento ».

GIROLAMI, *Relatore*. Al fine di permettere la concessione del sussidio ai privati che avessero riparato o ricostruito senza le istruzioni del Genio civile, occorre aggiungere al primo capoverso dopo le parole « lettera d) » le altre: « ed e) » e che dopo le parole « del Genio civile » le altre « o questi abbia proceduto all'accertamento del danno »; inoltre, occorre togliere dopo le parole « purché gli » la parola « Enti ».

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 6 sarebbe del seguente tenore:

« I sussidi di cui al precedente articolo 1 lettera d) ed e), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questi abbia proceduto all'accertamento del danno ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 6.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 7:

« Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro il termine perentorio del 31 dicembre 1949.

« È prorogato alla stessa data il termine della presentazione delle domande di sussidio di cui alla legge 14 febbraio 1949, n. 39, recante provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal terremoto del 18-23 agosto 1948 delle Puglie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Passiamo all'articolo 8:

« Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

« I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio Civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Le domande per la riparazione di fabbricati urbani e rustici, di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 1, devono essere corredate dal certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice Civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal sindaco del comune ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

« Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici, estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, cia-

scun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, ed il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

« Qualora il condomino non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 12.

« L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 9, redige la perizia dei lavori di riparazione, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

« L'Ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

« I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

« Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

« Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cen' o della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

« Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

GIROLAMI, *Relatore*. Dove si dice: « lavori di riparazione » a mio parere sarebbe il caso di aggiungere anche « o ricostruzione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Bisogna allora fare questa aggiunta anche agli altri articoli....

GIROLAMI, *Relatore*. Certamente, si potrà farlo in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 12 con l'aggiunta delle parole « o ricostruzione » dopo le altre « dei lavori di riparazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13.

« Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14.

« Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 15.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento di questa proposta di legge. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12,50.